

IN BREVE n. 17 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato alla Scuola Mosaicisti del Friuli, nel centenario della fondazione**

Data di emissione: 22 aprile 2022

- **Francobollo celebrativo della Madonna della Sanità di Vallecorsa, nel centenario della incoronazione**

Data di emissione: 23 aprile 2022

NELLA CONTROVERSIA TRA PAZIENTE E STRUTTURA SANITARIA HA NATURA EXTRACONTRATTUALE L'AZIONE DEI CONGIUNTI da

Doctor33 a cura di dott.ssa Maurizia Lanzano - www.dirittosabitarario.net

Mentre il paziente, in quanto titolare del rapporto contrattuale di ospitalità, è legittimato ad agire per il ristoro dei danni cagionatigli dall'inadempimento della struttura sanitaria con azione contrattuale, al contrario, fatta eccezione per il circoscritto ambito dei rapporti afferenti a prestazioni inerenti alla procreazione, la pretesa risarcitoria vantata dai congiunti per i danni da essi autonomamente subiti, in via mediata o riflessa, in conseguenza del medesimo contegno inadempiente, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed è soggetta alla relativa disciplina.

ARAN SEGNALAZIONI - NEWSLETTER N.8 DEL 22 APRILE 2022

Sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

In data 12 aprile 2022 è stato sottoscritto *l'Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.*

Il testo contrattuale riordina, in via sistematica, l'intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l'ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, successivamente, sono stati definiti a modifica o integrazione del testo negoziale originale. L'accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l'individuazione di un Comitato di coordinamento nell'ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall'altro, riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell'esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.

Sezione Giuridica

Sentenza n. 12268 del 14/4/2022 Impiego pubblico – comparto sanità – determinazione compensi incentivanti – accoglimento ricorso

 **cass 12268 2022.pdf**

La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso proposto da una Azienda Sanitaria avverso la sentenza del giudice di merito che ha interpretato le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del comparto sanità (artt. 46 e 47 CCNL 1.9.1995; articoli 4 e 38 CCNL 7.4.1999; articolo 13 CCNL 10.4.2008; articolo 5 CCNL 2009) nel senso che, la delega alla contrattazione integrativa aziendale per la determinazione dei compensi incentivanti può consentire la previsione di un compenso legato alla mera presenza in servizio, non essendo stata toccata dalla evoluzione normativa sulla erogazione dei trattamenti accessori. Gli Ermellini osservano che la determinazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è stata delegata alla contrattazione collettiva che ne stabilisce i criteri oggettivi, ma anche prima dell'intervento del legislatore del 2009, il sistema della produttività collettiva del Comparto Sanità, fissato dal CCNL 1 settembre 1995, art. 47, era finalizzato alla realizzazione degli obiettivi generali della azienda, subordinato al riscontro del raggiungimento dell'obiettivo e non era distribuito «a pioggia» ma in misura differenziata in relazione all'effettivo apporto di ciascun dipendente. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, e anche come sostenuto nella memoria depositata dall'ARAN, gli artt. 46 e 47 del CCNL 1 settembre 1995 e gli artt. 4 e 38 del CCNL 7 aprile 1999 per il personale del Comparto Sanità si interpretano nel senso di non consentire la erogazione di compensi legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio. La Corte, inoltre, ritiene che i contratti integrativi del Comparto Sanità stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2009 avrebbero dovuto comunque autonomamente adeguarsi alle disposizioni del titolo III del suddetto decreto, che all'articolo 18, vieta la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance.

Dipartimento Funzione Pubblica

Interpretazione delle disposizioni dettate in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli art. 30 del dlgs 165/2001 e del d.l. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 - Nota Circolare del 7 febbraio 2022

 **FP-Parere-103321-mobilità-volontaria-e-assunzione_self-entilocali.pdf**

Il Dipartimento della funzione pubblica si esprime in ordine alle modalità di applicazione della normativa vigente in materia di "mobilità volontaria o concordata, in particolare chiarisce come si supera l'apparente antinomia tra le previsioni vigenti in materia, in particolare, tra la possibilità offerta al dipendente, con almeno tre anni di servizio di utilizzare tale istituto prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto ad altra amministrazione (ad eccezione di enti locali con meno di 100 dipendenti o aziende o enti del servizio sanitario nazionale), e l'obbligo riaffermato per i dipendenti degli enti locali di permanenza minima di cinque anni in caso di prima assegnazione. Il Dipartimento afferma che l'antinomia è solo apparente in quanto le disposizioni operano su piani distinti in quanto: "l'eliminazione dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza costituisce, in coerenza con gli accordi europei, una forma di semplificazione e di incentivazione dei trasferimenti di personale in mobilità, mentre l'obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima

destinazione che vige nell'ordinamento generale del lavoro pubblico e anche in quello degli enti locali, assicura che l'allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze delle amministrazioni che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione; ciò comunque, non osta a una diversa allocazione e distribuzione del personale, rispondente alle esigenze organizzative e funzionali proprie dell'amministrazione medesima, in questo senso la norma dispone che "in ogni caso la cessione del personale può essere differita a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale cedente fino all'assunzione del personale assunto... comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia necessario un periodo di affiancamento"

LEGGI POCO CHIARE NESSUNA SANZIONE

Un cittadino non può essere sanzionato se il legislatore ha scritto leggi poco chiare e precise. Il ricorso a una norma di interpretazione autentica per spiegare una disposizione che si presta a più significati deve essere accompagnato dall'esonero delle sanzioni per il periodo antecedente l'entrata in vigore della norma d'interpretazione.

Corte Costituzionale - sentenza 104 depositata il 22 aprile 2022

Deposito 22/04/2022

S. 104/2022 DEL 23/02/2022

Udienza Pubblica Del 23/02/2022, Presidente: Amato, Redattore: Amoroso

Norme impugnate: Art. 2, c. 26°, della legge 08/08/1995, n. 335, come interpretato dall' art. 18, c. 12°, del decreto-legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15/07/2011, n. 111.

Oggetto: Previdenza e assistenza - Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo - Interventi in materia previdenziale - Norma di interpretazione autentica - Obbligo di iscrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie [di reddito o di volumi di affari] ex art. 22 della legge n. 576 del 1980. In via subordinata: Decorrenza per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma - Omessa previsione.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza

Atti decisi: ord. 86/2021

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.104 dep. il 22.04.2022
(documento 092)**

PENSIONI, LA LAUREA SI PUÒ RISCATTARE ANCHE AI FINI DEL TFS

da PensioniOggi di mercoledì 13 aprile 2022 a cura di Franco Rossini

Il dubbio di alcuni lettori. La laurea può essere riscattata anche ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza. Prima si presenta la domanda minore sarà l'onere economico associato all'operazione

il periodo della durata legale del corso universitario può essere riscattato non solo ai fini pensionistici **ma anche ai fini del TFS** (trattamento di fine servizio), l'indennità di buonuscita, nel caso di specie ai sensi dell'articolo 15 del Dpr n. 1032/1973. La procedura comporta il pagamento di un onere economico che, come noto, è agganciato:

- a. alla retribuzione annua contributiva alla data della domanda;
- b. all'età del dipendente espressa in anni interi, tralasciando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e computando per anno intera quella superiore a sei mesi;
- c. all'età di collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio (art. 24 Dpr n. 1032/1973). [**continua**]

LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/esperto-risponde/previdenza/pensioni-la-laurea-si-puo-riscattare-anche-ai-fini-del-tfs>

Dpr n. 1032/1973

Art. 15. (Servizi e periodi riscattabili)

In vigore dal 30/03/1974

I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.

Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.

Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte.

Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle norme di attuazione già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965 n.1368.

Attenzione, si parla di **TFS** (trattamento di fine servizio ovvero di **IPS**-indennità premio di servizio) non di **TFR** (trattamento di fine rapporto). Tale trattamento (TFS o IPS) nel pubblico impiego aveva natura di trattamento mutualistico-assistenziale (e non di retribuzione differita come il TFR pagato dal datore di lavoro) ed era stato creato per sopperire la mancanza di trattamento economico cessando l'attività lavorativa nel periodo in attesa della pensione, una volta erogata anche a distanza di diversi anni: infatti era pagato in parte dal lavoratore, aveva come referente un ente diverso e non dal datore di lavoro, aveva regole proprie; in particolare, era erogato solo maturando il diritto a pensione, norma poi in seguito (legge 29 ottobre 1987 numero 440 del DL 359/1987) abolita, maturando il diritto con almeno un anno di iscrizione all'ente previdenziale e indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione e, inizialmente, anche solo con riferimento a determinate voci della busta paga.

Dal 1° gennaio 2001 questo trattamento, erogato cessando l'attività lavorativa, è stato abolito per tutti i neo assunti del pubblico impiego, essendo messi a TFR con ben diverso trattamento economico (inferiore al TFS), ma sempre sottoposti alla trattenuta con ingannevole motivazione e, precisamente, «per non creare disparità di trattamento di busta paga coi colleghi in servizio ante 2001 che godono del TFS legato a specifica trattenuta».

Dunque ben differente e anche più penalizzato dall'imposizione fiscale e senza lo scorporo di quanto versato, preso dalle tasche del pubblico lavoratore!!!

(nota di MPE)

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - L'indennità premio di servizio è erogata dall'INADEL ai sanitari e agli altri lavoratori dipendenti degli enti locali. E' una prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica, essendo regolata da apposita normativa, erogata non dal datore di lavoro, ma da altro ente, con concorso contributivo da parte del lavoratore. Doveva servire ai normali bisogni del lavoratore per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'ultima retribuzione per risoluzione del rapporto di lavoro e il primo rateo di

pensione. Il trattamento di fine rapporto (Tfr) dei lavoratori privati, considerato come retribuzione differita, è pagata, infatti, direttamente dal datore di lavoro, senza alcun concorso contributivo da parte del lavoratore, in base a normative generali. La legge 335/95 avrebbe dovuto omogeneizzare subito i due istituti; tuttavia l'omogeneizzazione ha subito vari rinvii nella sua piena attuazione per gli oneri economici che ne sarebbero derivati. I nuovi assunti, a partire dal 1° gennaio 2001, non hanno più diritto al trattamento del premio di servizio, ma al trattamento di fine rapporto, detto comunemente Tfr, considerato come retribuzione differita.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - E' considerata come una retribuzione differita ed è pagata al lavoratore interamente dal datore di lavoro. Ogni anno il datore di lavoro deve accantonare delle somme per la futura liquidazione da pagare all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

(da Dizionario previdenziale per la professione medica – Collana Universalis ENPAM a cura di Marco Perelli Ercolini e Alberto Olivetti - giugno 2004)

NASCE LO “PSICOLOGO DI BASE” PROGETTO DI LEGGE REGIONE

LOMBARDIA - fonte: Regione Lombardia

Una nuova legge regionale per istituire lo psicologo di base, figura inserita e riconosciuta a tutti gli effetti tra le cure primarie grazie a uno stanziamento regionale quantificato in 12 milioni di euro.

Una risposta significativa al forte incremento della domanda e del bisogno psicologico riscontrato nel periodo pandemico con l'obiettivo, in una prospettiva stabile e di lungo periodo, di strutturare un'offerta psicologica integrata nel Sistema Sanitario Regionale che possa essere tempestiva, appropriata e sempre più vicina ai cittadini e al territorio.

Il progetto di legge di cui sono primi firmatari la Vice Presidente della Commissione Sanità **Simona Tironi** (Forza Italia) e il Consigliere regionale **Niccolò Carretta** (Gruppo Misto - Azione) è stato presentato in conferenza stampa mercoledì 27 aprile a Palazzo Pirelli in Sala Gonfalone

All'iniziativa sono intervenuti, oltre ai due primi firmatari Tironi e Carretta, anche il Presidente del Consiglio regionale **Alessandro Fermi**, il Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza **Riccardo Bettiga**, la Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia **Laura Parolin** e **Aurora Ramazzotti**, conduttrice e creator, scelta come testimonial per il suo impegno e la sua attenzione nel promuovere la salute mentale.

*“E’ un progetto di legge nato dalla proficua collaborazione tra maggioranza e minoranza – sottolineano **Simona Tironi** e **Niccolò Carretta**– con un unico obiettivo: garantire un’efficace e tempestiva risposta al bisogno sempre più emergente del disagio mentale. La pandemia infatti ha portato alla luce un evidente stato di disagio mentale soprattutto nelle giovani generazioni che deve essere valutato e curato per tempo per evitare che possa diventare cronico”.*

In Italia oggi solo il 29% della popolazione affetta da depressione maggiore accede a un trattamento entro un anno dall'esordio della patologia. Inviare i pazienti da uno psicologo entro un anno dall'insorgere del disturbo, permetterebbe un intervento efficace che potrebbe evitare di portare alla prescrizione di psicofarmaci.

PENSIONI, L'INCARICO DIRIGENZIALE NON COSTITUISCE

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il conferimento di un incarico dirigenziale ad un dipendente pubblico ancorché la scadenza

dello stesso sia fissata successivamente al compimento dei limiti ordinamentali per la permanenza in servizio (65 anni) non costituisce istanza di trattenimento in servizio. Ciò in quanto il prolungamento oltre il 65° anno di età è subordinato ad una formale richiesta del dipendente ed al consenso (discrezionale) dell'ente. Se manca o è presentata fuori termine la risoluzione d'ufficio scatta lo stesso.

Corte di Cassazione Sezione Civile Lavoro - Sentenza n. 10668 pubbl. 1° aprile 2022

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO

- **2 euro Commemorativo PROFF "170° Anniversario Fondazione Polizia di Stato"**
prezzo di € 34,00
- **2 euro Commemorativo FDC "170° Anniversario Fondazione Polizia di Stato"**
prezzo di € 20,00
- **10 euro PROFF in oro 900 "Serie Fontane d'Italia – Fontana di Trevi"**
prezzo di € 240,00

FOGLIO UNICO DI TERAPIA: VALORE CERTIFICATIVO a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte nel precisare che il foglio unico di terapia si divide in due sezioni: la prima in cui il medico della struttura indica la terapia che deve essere seguita, specificando dosaggio, orari e modalità di somministrazione dei medicinali e la seconda in cui il personale non medico attesta di avervi provveduto, apponendo la propria sigla a conferma dell'avvenuta somministrazione, ha attribuito al medesimo documento valore certificativo anche quando il medico compili il foglio unico di terapia sulla base di una scelta terapeutica svolta da altro sanitario. Infatti, al medico "interno" che recepisce le indicazioni del collega "esterno" viene richiesto non solo di ricopiarle, ma di verificarne la congruità prima di consentirne l'esecuzione. La Cassazione, inoltre, sottolinea come per la sussistenza dei reati di falso, non è necessario né che l'atto abbia effettivamente tratto in inganno alcuno né che dallo stesso siano derivate conseguenze dannose, ma è sufficiente che la contraffazione abbia capacità ingannatoria, secondo una valutazione da compiersi ex ante ed in concreto. Pertanto, non è necessario che il documento, una volta contraffatto, abbia avuto concreta rilevanza esterna alla struttura, essendo sufficiente che il suo contenuto attestativo possa trarre in inganno i sanitari ospedalieri sull'effettivo contenuto della terapia prescritta.

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale - sentenza n.15272 dell' 8.02.2022

**ALLEGATI A PARTE - CASS. PENALE SEZ.V Sentenza n. 15272/2022
(documento 093)**

TELEMEDICINA E ASSISTENZA DOMICILIARE. DALLE VISITE ON LINE COL MEDICO AL CONTROLLO DEI PAZIENTI DA REMOTO.

ECCO LE NUOVE LINEE GUIDA a cura di Luciano Fassari da QuotidianoSanità

[Telemedicina e assistenza domiciliare. Dalle visite on line col medico al controllo dei pazienti da remoto. Ecco le nuove linee guida - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it/telemedicina-e-assistenza-domiciliare-dalle-visite-on-line-col-medico-al-controllo-dei-pazienti-da-remoto)

Come funzionerà la visita on line col medico, tutto sul monitoraggio da remoto delle terapie e il controllo dei parametri vitali e clinici dei pazienti attraverso dei sensori ma anche la valutazione a distanza del corretto utilizzo di ausili, ortesi e protesi durante le normali attività di vita condotte all'interno dell'ambiente domestico o lavorativo.

VEDI IN
[IL DOCUMENTO](#)

ECM, ESENZIONE AUTOMATICA PER I PROFESSIONISTI 70ENNI da Newsletter OMCeOMI n.18.2022

A seguito della **[Delibera CNFC del 14/12/2021](#)**, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d'età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l'esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.

Rimane fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell'esenzione.

Come specificato dalla **[Delibera CNFC del 04/02/2021](#)**, per "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Pertanto, l'assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell'esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale del **[Co.Ge.A.P.S.](#)**, nella sezione dedicata all'esenzione per pensionamento.

L'INCOSTITUZIONALITA' A RETROATTIVITA' LIMITATA

La sentenza di incostituzionalità ha effetto retroattivo ma si scontra con il limite dei rapporti giuridici esauriti; ne consegue che laddove non sia stato sollevato apposito motivo nel giudizio di merito, la sentenza di incostituzionalità non potrà essere fatta valere nel giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione sezione V civile - Ordinanza n. 6940 del 22.02.2022 pubbl. il 2.03.2022

ALLEGATI A PARTE - CASS. Ordinanza n.6940/2022 (documento 094)

PRESTAZIONI INTRAMOENIA, LE AZIENDE NON POSSONO DETERMINARE UNILATERALMENTE IL TARIFFARIO

da Doctor33 di mercoledì 27 aprile 2022 a cura di avv. Ennio Grassini

È necessario che il tariffario rifletta l'accordo con i professionisti coinvolti nell'attività libero-professionale intramuraria, dovendosi ritenere - alla stregua della chiara formulazione della norma - che, in materia di remunerazione e trattamento economico di tale attività, non siano consentite determinazioni unilaterali da parte dell'azienda datrice di lavoro.

COME CAMBIANO LE PENSIONI DEI GIORNALISTI DAL 1° LUGLIO

2022 da PensioniOggi a cura di Nicola Colapinto

Salvaguardato il criterio di calcolo dell'assegno delle anzianità assicurative accreditate sino al 30 giugno 2022. Stop alla pensione di anzianità con 62 anni e 5 mesi di età dal 1° luglio 2022.

Alla fine anche i giornalisti passano all'INPS.

Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2022 con cui il Governo ha individuato la soluzione per rimediare al disavanzo dell'Istituto Giovanni Amendola in gran parte determinato dalla crisi del settore editoriale tradizionale. Si tratta di una delle due soluzioni formulate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio a cui hanno partecipato INPGI, INPS e i Ministeri del Lavoro e dell'Economia. Bocciata, invece, l'ipotesi di un ampliamento della platea degli assicurabili nel regime INPGI. L'Istituto, tuttavia, non sarà commissariato e continuerà a svolgere la propria funzione a favore dei giornalisti che svolgono lavoro autonomo. **[continua]**

LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-cosa-cambia-per-i-giornalisti-dal-1-luglio-2022>

LEGGI ANCHE

<https://www.pensionioggi.it/dizionario/inpgi>

CAMBIO DI RESIDENZA ON LINE

Da mercoledì 27 aprile è possibile il cambio di residenza (da un Comune all'altro o il rimpatrio dell'estero) on line collegandosi al portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Apr) agli indirizzi web: www.anagrafenazionale.interno.it oppure www.anagrafenazionale.gov.it accedendo all'area riservata con la propria identità digitale (Carta di identità elettronica, SPID e Carta Nazionale dei Servizi).

CORTE COSTITUZIONALE - AI FIGLI COGNOME DI ENTRAMBE I GENITORI

Nuova regola: il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato, salvo che questi decidano di attribuirgli soltanto il cognome di uno dei due; senza un accordo spetterà al giudice intervenire in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.

La Corte Costituzionale infatti ha dichiarato illegittime tutte le norme che prevedono l'attribuzione automatica del cognome del padre al bambino, sia per i figli nati fuori dal matrimonio sia per i figli nati nel matrimonio e per i figli adottivi.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane e spetterà al legislatore formulare nuove norme per adattare il sistema a quanto deciso dalla Corte Costituzionale.

ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Comunicato (documento 095)

BANDI CONCORSI

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia.

Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Europei

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo

[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

[Vedi tutti i bandi](#)

Fondo impresa femminile

Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile promuove e sostiene l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

[Vedi tutti i bandi](#)

CTRL + clic

ONAOSI - RIAPERTURA CASE VACANZA DI PORTOVERDE E PRÉ

SAINT DIDIER da sito Fondazione ONAOSI

Scadenza: 23 settembre 2022



Una Stagione estiva 2022 all'insegna del sole e del divertimento!

L'ONAOSI per la stagione estiva 2022, nei periodi indicati nei bandi allegati, metterà a disposizione degli assistiti alcuni mini-appartamenti da 2 a 5 posti letto a **Portoverde di Misano Adriatico** (Rimini) e da 4 a 6 posti letto a **Pré Saint Didier** (Aosta); gli alloggi sono indipendenti, forniti di angolo cottura, di suppellettili e di biancheria da letto e da bagno.

I soggiorni previsti sono della durata di due settimane.

Una volta soddisfatte le richieste degli assistiti, gli alloggi saranno messi a disposizione dei contri-

buenti, nonché delle vedove/i di sanitari contribuenti. I soggiorni previsti sono della durata di una settimana.

Per informazioni è possibile telefonare dalle **09:00 alle 13:00**, nonché dalle **15:30 alle 17:30** dei giorni feriali (il venerdì fino alle ore 13:00) ai seguenti numeri **075/5869265** o **075/5869269**.

Bando e domanda per gli Assistiti, Contribuenti e Vedove di medici

contribuenti: <https://www.onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-case-vacanze/2376/riapertura-case-vacanza-di-portoverde-e-di-pr-saint-didier>

ONAOSI COMUNICAZIONI

Contributo integrativo Covid-19 di € 1.000 per assistiti a domicilio

[Avviso e modulistica per richiedere il contributo riservato agli assistiti orfani e figli di Sanitari inabili. Scadenza 30 giugno 2022.](#)

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. DALLA STATO-REGIONI SEMAFORO VERDE ALLE NUOVE LINEE GUIDA

da Quotidiano Sanità a cura di Luciano Fassari

[Fascicolo sanitario elettronico. Dalla Stato-Regioni semaforo verde alle nuove linee guida - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

Approvate in Conferenza le indicazioni tecniche sul nuovo FSE.

I cittadini potranno, tra l'altro, verificare le diagnosi e le terapie e pagare le visite e accedere ai servizi di telemedicina.

Inoltre i medici potranno accedere ed utilizzare i dati clinici degli assistiti e condividere le informazioni e consultarsi con altri professionisti. I farmacisti potranno consultare in tempo reale il foglio informativo della terapia e verificare la terapia erogata al paziente. Ma pure gli infermieri gli altri Professionisti Sanitari potranno accedere ai dati clinici degli assistiti che seguono.

ALLEGATI A PARTE - Linee Guida Fascicolo Sanitario Elettronico (documento 096)

CASSAZIONE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E DILIGENZA ORDINARIA

“il giudizio sulla diligenza esigibile deve tener conto del complesso delle circostanze del fatto concreto, tra le quali può, in ipotesi, rilevare anche lo svolgimento di mansioni superiori alla qualifica di inquadramento ma in rapporto alla complessiva esperienza maturata dal lavoratore, alla formazione ricevuta ed alle circostanze che hanno determinato l’assegnazione alle mansioni”.

In particolare: l’assegnazione a mansioni superiori, in ogni caso, non può giustificare una diligenza inferiore a quella ordinaria.

Corte di Cassazione Sez. Lavoro Civile - sentenza n.12038 del 22.12.2021 pubbl. il 13.04. 2022

ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Sez Lavoro Civile Sent. n. 12038/2022 (documento 097)

IN G.U. LA LEGGE CON DELEGHE AL GOVERNO A TUTELA DELLA GENITORIALITA'

Pubblicata sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 2022, la Legge 7 aprile 2022, n. 32 (vigente al: 12-5-2022), con le deleghe al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

Molto ben specificata all'articolo 3 la delega per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità ed in particolare al punto f) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato.

Speriamo ora nei decreti attuativi nei 24 mesi previsti (o anche prima!) ...

ALLEGATI A PARTE - Legge n. 32 del 7 aprile 2022 Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (documento 098)

INPS - ATTESTAZIONI FISCALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE O RENDITA

L'INPS, con il messaggio n. 1799 del 28 aprile 2022, comunica che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti sul sito www.inps.it

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1799 del 28.04.2022 (documento 099)